

Publicato il 01/04/2022

N. 02393/2022REG.PROV.COLL.

N. 02679/2015 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2679 del 2015, proposto da

Azienda Agricola Zanetti Narciso in P. Omonimo Titolare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza 59;

contro

Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 09122/2014, resa tra le parti, concernente quote latte - risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 marzo 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Rilevato in fatto che:

- la presente controversia ha ad oggetto l'appello proposto nei confronti della sentenza del Tar Lazio di cui in epigrafe, recante rigetto dell'originario ricorso, proposto dalla stessa parte appellante al fine di ottenere l'annullamento delle comunicazioni AGEA aventi ad oggetto il regime quote latte – compensazione nazionale del periodo 2001/2002;
- con l'appello l'azienda agricola contestava le argomentazioni del Tar deducendo la nullità della sentenza per mancata pronuncia su tutti i motivi di ricorso e riproponendo le censure stesse;
- si costituivano in giudizio le parti appellate, chiedendo il rigetto dell'appello;
- alla pubblica udienza di smaltimento del 30 marzo 2022 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto che:

- sussistono i presupposti per la definizione della vertenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 cod proc amm, a fronte dei numerosi e recenti precedenti resi da questo Consiglio (cfr. ad es. sentenza n. 8698 del 2021);
- preliminarmente, la tecnica redazionale utilizzata, basata *per relationem* sul rinvio ai numerosi precedenti intervenuti sulla materia delle quote-latte, consente di superare le presunte censure di nullità per non essersi il primo giudice occupato analiticamente di ogni singola questione, demandandone la completa ricostruzione, comunque effettuata, a quelli evocati in termini;
- nel merito, il Collegio ritiene superfluo ripercorrere nuovamente i passaggi salienti della vicenda giuridica delle quote latte, della quale non solo il giudice di prima istanza, ma anche questo Consiglio si è occupato più volte *funditus*, risolvendo pienamente anche le questioni sollevate nell'attuale controversia, nel lungo tempo in cui queste ultime sono state proposte, in ogni possibile combinazione argomentativa;
- epurata, dunque, la vicenda, dagli asseriti profili di illegittimità rivenienti dal procedimento di determinazione a monte dei quantitativi individuali, fissati in maniera retroattiva, occorre circoscrivere lo scrutinio ai soli aspetti mirati alla fase finale della determinazione del prelievo supplementare, che consegue alla compensazione nazionale;
- a tale riguardo, si palesa assorbente la fondatezza dei motivi d'appello concernenti la eccepita contrarietà con la normativa comunitaria del criterio applicato per la compensazione a livello nazionale tra le maggiori e minori quantità di prodotto, nei termini già scrutinati anche dalla sezione (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. II, n. 1105 del 2020);
- il meccanismo di compensazione di cui all'art. 1, comma 8, del d.l. n. 43 del 1 marzo 1999, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 118/1999, applicato nei casi di specie, infatti, in quanto basato su categorie prioritarie, è stato ritenuto in palese contrasto con l'art. 2 del Reg. n. 3950/1992, applicabile *ratione temporis*, con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. VII, del 27 giugno 2019, in esito ad un quesito formulato da questo Consiglio di Stato con ordinanza n. 3074 del 2018;

- in dettaglio la Corte ha affermato (ai paragrafi 35-37) quanto di seguito testualmente si riporta:«[...] risulta dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, nonché dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 536/93 che lo Stato membro dispone della facoltà di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, o a livello nazionale, direttamente ai produttori interessati, o a livello degli acquirenti affinché detti quantitativi vengano ripartiti tra i produttori in questione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata. Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo "proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore»;

- è stata in tal modo smentita la tesi prospettata dallo Stato italiano circa l'indifferenza dell'utilizzazione di altri criteri rispetto ai principi europei di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sottolineando (ai paragrafi da 38 a 46 della sentenza) quanto segue: «L'argomento del governo italiano, secondo cui la disposizione summenzionata non stabiliva nulla circa i criteri della riassegnazione stessa e menzionava il criterio proporzionale soltanto ai fini di regolare i calcoli che l'acquirente avrebbe dovuto operare qualora fosse spettato a lui applicare il prelievo a carico dei produttori, è espressamente contraddetto dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, la Corte ha già statuito che risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 che è senz'altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata in modo "proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore" e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è, quanto ad esso, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore (sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas Etling e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 64)»;

- dalle statuizioni della Corte di Giustizia discende dunque che il meccanismo di "compensazione-riassegnazione" applicato dall'Amministrazione italiana è stato alterato dall'utilizzazione di un criterio normativo nazionale non conforme al dettato europeo. La norma è stata cioè applicata dall'Amministrazione nel senso che le operazioni di compensazione tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, nonché le conseguenti riassegnazioni ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, sono state fatte per categorie secondo l'ordine indicato, e non già «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore»;

- essendo, quindi, quella italiana una compensazione ormai considerata dalla giurisprudenza come basata su criteri difformi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti utilizzare, in tale parte l'appello va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado;

- da ciò discende che l'Amministrazione dovrà procedere ad un complessivo ricalcolo;

- in ragione delle difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria, nonché dell'originaria incertezza giurisprudenziale e della complessità della materia, si possono compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Davide Ponte

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO